

CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

Verbale letto, approvato e sottoscritto Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mandoliti Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)	OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO FINAI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALC			ANTI ELLA MBRE NON
Il Segretario Comunale Francesco Babetto	DELL'ART. 1, COMMA 229, D N. 197.	DELLA L. 29 DIC	EMBRE	2022,
Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)	L'anno 2023, il giorno trenta del mese di Gennaio nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.			
	Eseguito l'appello risultano			
		G: 1	Pres.	Ass.
	PAJOLA MATTEO	Sindaco	X	
	AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere	X	37
	SIMONATO LORENZO	Consigliere	37	X
	VIGATO EVA	Consigliere	X	
	BERTAZZO ERIKA	Consigliere	X	
	BOTTARO SILVIA	Consigliere	X	
	TREVISAN MASSIMO	Consigliere	X	
	FERRACCIOLI ANDREA	Consigliere	X	
	SIGOLO DIANA	Consigliere	X	
	BRONDIN NICOLA	Consigliere	X	
	MARIGO CARLA	Consigliere	X	
	GALLANA ROBERTA	Consigliere	X	
	ROSIN PAOLO	Consigliere	X	
	MULATO LUCIA	Consigliere	X	**
	PUATO AURELIO	Consigliere	37	X
	MANDOLITI GIOVANNI	Consigliere	X	37
	RESENTE VANILLA	Consigliere		X
	Riscontrato presente il numero Legge, trattandosi di Prima l'adunanza, il Presidente del Cons seduta ed invita il Consiglio alla all'ordine del giorno. Partecipa alla seduta il Segretario (Sono altresì presenti gli Assessori, FORNASIERO ALBERTO, BUSI QUADARELLA ANDREA, RAM	convocazione, e siglio Comunale dica trattazione degli Comunale, Francesci SPIGOLON SIMONAROLO LUIGIA	quindi chiara ap oggetti co Babett DNETTA	legalerta la iscritt

A scrutatori vengono designati i Consiglieri: MULATO LUCIA

Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 7 dell'ordine del giorno.

Cede, quindi, la parola all'Assessore Quadarella, che relaziona.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione sul tema.

Intervengono nella discussione:

- la Consigliera Bertazzo;
- risponde il Segretario.

Chiusosi il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.";
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.";

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.";

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. N° 446/97.

CONSIDERATO

-che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 1.305.508,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 227.407,00

- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della

riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di

incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in

corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare

ogni possibilità di incasso;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228

dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della

medesima norma, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da

corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29

dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la

possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli

enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine

di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra

richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22

dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360.";

ACQUISITO il parere favorevole dell' Organo di revisione, con verbale n. 1A del 24/01/2023, allegato

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto

7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, ai fini di quanto previsto dall'art. 153 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli 12 (maggioranza più Rosin) - astenuti 3 (Bertazzo, Gallana e Mulato) espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- 3 di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli 12 (maggioranza più Rosin) - astenuti 3 (Bertazzo, Gallana e Mulato).

La Consigliera Resente esce definitivamente dall'aula; pertanto i votanti, compreso il Sindaco, sono ora 14

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso l'ufficio Segreteria del Comune.